



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

APRILE 2019



INDICE

| | |
|---|-----------|
| NOTA INTRODUTTIVA | 5 |
| PARTE PRIMA..... | 6 |
| Prima Sezione - Relazioni annunciate | 6 |
| Seconda Sezione - Nuove relazioni..... | 15 |
| PARTE SECONDA – TABELLE | 17 |
| Prima Sezione - Relazioni annunciate | 17 |
| Seconda Sezione - Nuove relazioni..... | 28 |

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di aprile, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento si segnala il seguente documento.

Doc. LVII n. 2 - ALLEGATO VI al Documento di economia e finanza (DEF) 2019 - Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020

Presentato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) 2019, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 10 aprile 2019 e annunciata nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019, il documento in argomento si compone nel modo seguente:

- A) la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 (articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196);
- B) le relazioni presentate da ciascun Ministero sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa ex articolo 22-*bis*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'adempimento previsto. La relazione in argomento costituisce il primo adempimento dell'obbligo di relazione disposto dall'articolo 22-*bis*, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) in capo a ciascun Dicastero di spesa.

L'articolo 22-*bis* - inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 90 del 2016 - definisce una procedura volta ad introdurre nel ciclo del bilancio una fase propriamente dedicata all'attività di *spending review*, con l'obiettivo di rendere più strutturato e sistematico il processo di revisione della spesa nell'ambito delle fasi di formazione ed esame della legge di bilancio.

In base alla procedura di cui al citato articolo 22-*bis* si prevede che il Governo, nell'ambito dell'importo di risparmio strutturale definito con il DEF, stabilisca con DPCM, entro il 31 maggio di ogni anno (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze), il relativo riparto e gli obiettivi di spesa per ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire (comma 1). I Ministri propongono quindi gli interventi di risparmio da adottare in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio (comma 2), i quali sono poi oggetto di specifici accordi interministeriali - entro il 1° marzo di ogni anno - ai fini dello svolgimento della procedura di monitoraggio, in esito alla quale ciascuna Amministrazione è tenuta a presentare - entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - una relazione sul grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi (comma 5). Tali relazioni sono quindi allegate al DEF.

Per il ciclo 2018-2020, in particolare, tenuto conto che il DEF 2017 aveva previsto il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato al conseguimento di un risparmio strutturale per un importo pari a 1 miliardo di euro in termini di indebitamento netto, il DPCM 28 giugno 2017 ha disposto la ripartizione per ciascun Dicastero del suddetto obiettivo di risparmio (Allegato 1).

Ai fini della presentazione delle misure di intervento da parte di ciascun Ministero, lo stesso DPCM (articolo 1, comma 4) ha quindi previsto che le proposte di riduzione operino attraverso:

- (i) la revisione di procedure amministrative o organizzative;
- (ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative;

In tal caso le proposte sono formulate in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella sezione II del disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore legislativo.

- (iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità.

In tal caso le proposte sono formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio.

Le spese per investimenti fissi lordi, calamità naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla povertà - in base alle priorità dell'azione di Governo - sono state escluse dall'ambito della spesa oggetto di proposte di riduzione.

Il citato DPCM ha quindi fissato tempi e modalità per la formulazione delle proposte da parte dei singoli Dicasteri mediante apposite linee guida (articolo 2), da trasmettere in formato elaborabile da ciascun Ministero di spesa alle strutture di indirizzo politico del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (articolo 3, comma 1, del citato DPCM) al fine di verificare:

- la quantificazione degli effetti finanziari;
- la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero;
- la coerenza con le proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 3 del citato articolo 3 del DPCM dispone che, laddove le proposte formulate da ciascun Ministero non consentano di raggiungere l'obiettivo di spesa, per ciascun Ministero inadempiente, con il disegno di legge di bilancio 2018-2020, siano operate riduzioni degli stanziamenti di competenza e cassa per l'importo mancante al raggiungimento del predetto obiettivo, maggiorato di una percentuale pari al 20 per cento dell'importo di riparto dell'obiettivo di risparmio complessivo e indicato nell'Allegato 1.

Le proposte - anche a seguito di chiarimenti, approfondimenti e integrazioni richiesti ai singoli Dicasteri - sono quindi confluite nella legge di bilancio 2018-2020 attraverso specifiche disposizioni¹ che hanno rivisto i parametri che determinano la spesa (sezione I della legge di bilancio: articolo 1, commi da 691 a 695 della legge n. 201 del 2018) e, per circa il 90 per cento del totale, attraverso l'efficientamento delle strutture e il definanziamento di alcuni interventi (sezione II della legge di bilancio) tramite riduzioni di capitoli di spesa già esistenti².

¹ A titolo di esempio, rientrano in questo caso le disposizioni che prevedono: la razionalizzazione del sistema di vettovagliamento del personale di Polizia impiegato in situazioni di grave disagio ambientale, attraverso la concessione di buoni pasto in luogo della somministrazione dei pasti in convenzione; la revisione dei parametri per la concessione di sgravi contributivi alle imprese che operano nel settore della pesca; la razionalizzazione delle spese per le permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o a uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'appello.

² Tra questi, ad esempio, figurano gli interventi su fitti, canoni e utenze e altre spese di funzionamento dei Ministeri e delle Agenzie fiscali, nonché gli interventi volti alla riduzione dei trasferimenti correnti e in conto capitale.

La procedura delineata dall'articolo 22-*bis*, al comma 3, prevede quindi che in relazione a quanto approvato con la legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscano in appositi accordi - definiti entro il 1° marzo di ogni anno con appositi decreti interministeriali e pubblicati sul sito del Ministro dell'economia e delle finanze - le modalità e i termini per il monitoraggio:

- a) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di spesa;
- b) degli effetti in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati.

Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma, nonché tutti gli ulteriori elementi utili per la verifica dell'effettivo conseguimento dei predetti obiettivi che ciascun Ministero si impegna a fornire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, nei tempi e secondo le modalità previste nei medesimi accordi (articolo 4, comma 2 del DPCM citato).

Per il triennio 2018-2020 sono stati predisposti appositi decreti interministeriali (nel corso del mese di marzo 2018) volti a tener conto delle modifiche apportate al disegno di legge di bilancio nel corso dell'*iter* e di approvazione parlamentare. Inoltre, con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono state fornite indicazioni a ciascun Dipartimento, alla Guardia di finanza e alle Agenzie interessate su come effettuare il monitoraggio previsto negli accordi.

Il DPCM citato, al comma 4 dell'articolo 5, prevede altresì che gli accordi possano essere aggiornati, su richiesta del Ministro di spesa competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero e non prevedibili al momento della predisposizione delle misure di risparmio, nonché in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto degli accordi medesimi.

Si prevede quindi una procedura di monitoraggio semestrale (articolo 22-*bis*, comma 4, della legge n. 196 del 2009 e articolo 5 del DPCM 28 giugno 2017), nell'ambito del quale, laddove gli interventi di riduzione posti in essere non producano i risparmi già scontati in bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di una tempestiva azione correttiva, informi il Consiglio dei ministri (entro il 15 luglio 2018 come previsto nello

specifico dal DPCM) sullo stato di attuazione degli interventi oggetto degli accordi di monitoraggio sulla base di apposite schede informative trasmesse da ciascun Ministro (entro il 30 giugno 2018, come disposto in dettaglio dal DPCM).

Sulla base delle schede informative fornite dai singoli Dicasteri per il monitoraggio semestrale, il Ministro dell'economia ha riferito al Consiglio dei ministri del 28 novembre sullo stato di avanzamento degli interventi posti in essere e sulle eventuali criticità nel conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa dei Ministeri. E' stata anche pubblicata sul sito del Ministero una relazione di sintesi sul monitoraggio semestrale.

Il comma 5 dell'articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009 dispone infine che, entro il 1° marzo dell'esercizio successivo a quello dell'applicazione degli interventi di risparmio, ciascun Ministro invii al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione che illustri il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi posti in essere nell'esercizio precedente e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto anche conto di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali relazioni sono allegate DEF.

A tal fine si ricorda che la circolare n. 20 del 31 maggio 2018 della Ragioneria generale dello Stato fornisce alle Amministrazioni centrali una serie di indicazioni sulle modalità di presentazione dei contenuti e sui formati da adottare alle scadenze del 30 giugno per il monitoraggio semestrale e del successivo 1° marzo per la relazione annuale.

Il contenuto della relazione. Il documento in argomento si compone delle seguenti relazioni:

- 1) la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sul monitoraggio annuale per il conseguimento degli obiettivi di spesa ai sensi del comma 3 dell'articolo 22-*bis*: espone in particolare una sintesi degli esiti del monitoraggio annuale effettuato sulla base delle evidenze contabili della gestione del bilancio per l'esercizio 2018 e delle schede informative per intervento contenute nelle relazioni di cui al successivo punto 2);

- 2) le relazioni elaborate da ciascun Dicastero di spesa e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al citato articolo 22-bis, contenenti la descrizione dettagliata delle schede informative di ciascun intervento.

Quanto agli interventi di risparmio e alle procedure di monitoraggio, dalla relazione del Ministro dell'economia e delle finanze emerge in primo luogo come, nella fase "ascendente" di formulazione delle proposte di risparmio da parte dei Ministeri ai fini della predisposizione dei contenuti della legge di bilancio 2018-2010, non sempre sia stato possibile ottenere una rappresentazione in dettaglio degli interventi finalizzati al conseguimento del risparmio strutturale della spesa, aspetto che ha reso alquanto difficoltoso per la Ragioneria generale dello Stato la valutazione circa la fattibilità delle proposte e la corrispondente quantificazione.

Viceversa, solo a partire dagli accordi interministeriali di monitoraggio e, in particolare, con la definizione delle schede di intervento - standardizzate secondo un modello ben preciso - è stato possibile definire il tipo di intervento per il contenimento della spesa e le relative modalità di conseguimento dell'obiettivo di risparmio.

Per quanto riguarda l'incidenza delle riduzioni per il 2018 in termini di stanziamenti del bilancio, per circa l'81 per cento le misure di risparmio hanno interessato voci di spesa corrente, tra le quali si segnalano i consumi intermedi (13 per cento) e i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (18,9 per cento); mentre per quanto concerne la spesa in conto capitale, gli interventi di contenimento si sono concentrati nell'ambito dei contributi agli investimenti di amministrazioni pubbliche (si veda, al riguardo, la Tavola 2 riportata a pag. 156 del Doc. LVII n. 2 - ALLEGATO VI al DEF 2019). Oggetto di riduzione sono state quindi le Missioni: Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (35 per cento); Fondi da ripartire (11,8 per cento); Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (10,4 per cento); Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (circa 6 per cento), e in quota minore sono state interessate le altre Missioni (si veda, in proposito, la Tavola 3 presente a pagina 157 del Doc. LVII n. 2 - ALLEGATO VI al DEF 2019). Complessivamente i capitoli/piani gestionali del bilancio interessati dalle riduzioni sono circa 780,

la maggior parte dei quali relativi a spese per consumi intermedi (oltre 660) e interessati da riduzioni di modesta entità.

Ai fini del monitoraggio annuale di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5, in base alla circolare n. 20 del 2018 della Ragioneria generale dello Stato è stato richiesto a ciascuna amministrazione di predisporre una scheda informativa per ogni intervento volta a descriverne lo stato di avanzamento, anche in base ai parametri e al cronoprogramma indicato nell'accordo di monitoraggio (indicando motivazioni di eventuali slittamenti, nonché eventuali fattori di criticità per il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio).

Ai fini invece del riscontro contabile sulla gestione dei capitoli di bilancio oggetto di riduzione in base agli obiettivi di risparmio assegnati ai Ministeri, l'Ispettorato generale del bilancio ha predisposto una serie di prospetti relativi a:

- la situazione finanziaria al 31 dicembre 2018 (stanziamento iniziale, corrente, impegni, e pagamenti in conto competenza e residui) di tutti i capitoli/piani gestionali oggetto di riduzione;
- i versamenti in entrata sul capitolo oggetto di riassegnazione e le riassegnazioni effettuate sulla spesa al 31 dicembre 2018;
- i decreti tramite cui sono state apportate variazioni contabili ai capitoli/piani gestionali interessati al 31 dicembre 2018.

In questo quadro, nella relazione si evidenzia tuttavia come, nell'ambito delle schede informative per ciascun intervento, emerga una scarsa attenzione da parte delle amministrazioni al collegamento tra gli interventi posti in essere e al loro riscontro in termini contabili, nonché agli esiti degli interventi medesimi in termini di ricaduta dei servizi erogati.

La relazione passa quindi a illustrare i risultati della gestione 2018 e le previsioni per il 2019, con particolare riguardo agli interventi che non hanno interamente prodotto i risparmi attesi ovvero che hanno presentato delle criticità tali da presupporre che non potranno realizzare risparmi in via permanente. Per queste fattispecie, talvolta sono stati proposti interventi correttivi; talaltra si è ricorso a una reintegrazione delle risorse nell'ambito della manovra realizzata con successiva legge di bilancio.

La relazione espone infine una sintesi degli esiti del monitoraggio annuale effettuato sulla base delle evidenze contabili della gestione del bilancio per l'esercizio 2018, nonché delle schede informative relative al complesso degli interventi posti in essere dalle singole Amministrazioni (presentata sinteticamente anche nella tavola che figura in Appendice) cui si fa rinvio (pagine da 174 a 226 del Doc. LVII n. 2 - ALLEGATO VI al DEF 2019). Giova in questa sede sottolineare che per molti interventi le relative schede informative hanno dato conto delle modalità di attuazione e del conseguimento del risparmio atteso, mentre per gli altri hanno riportato lo scostamento rispetto alle previsioni iniziali o i fattori per i quali non sono stati conseguiti i risparmi a decorrere.

Nell'ambito delle valutazioni conclusive, dalla relazione emerge come l'incardinamento dell'attività di revisione della spesa nell'ambito delle fasi di formazione ed esame del bilancio, oltre ad assicurare la continuità di tale processo, miri soprattutto a invertire l'ordine con il quale si assegnano le risorse e a migliorare la base conoscitiva rispetto alla quale vengono effettuate le previsioni. Inoltre, tale procedura è volta a promuovere la riconsiderazione del finanziamento delle attività "storiche" rispetto alle nuove esigenze e a favorire la riallocazione di risorse tra i diversi interventi (anche mediante la riorganizzazione dei fattori produttivi e l'innovazione dei processi nell'amministrazione pubblica). La prospettiva triennale di bilancio costituisce infine un arco temporale sufficiente per mettere in atto i cambiamenti organizzativi, tecnologici e amministrativi richiesti per il conseguimento degli obiettivi di risparmio.

In questa ottica, per quanto riguarda i profili *ex ante*, la riforma risulta aver favorito il coinvolgimento diretto delle amministrazioni nell'individuazione degli obiettivi di risparmio ai fini della manovra di finanza pubblica, evitando - almeno per una parte - che le riduzioni di spesa fossero stabilite a monte.

In ogni caso è emersa l'esigenza di un maggiore supporto alle amministrazioni, affinché già in fase di predisposizione delle proposte sia possibile quantificarne l'impatto contabile sul bilancio mediante l'individuazione delle modalità più appropriate per il raggiungimento della riduzione strutturale della spesa. Alcuni ministeri ad esempio hanno preferito procedere con dei tagli lineari o semi-lineari, piuttosto che con criteri di selettività, oppure tramite una mancata riassegnazione di entrate o riducendo i fondi di flessibilità.

Con riferimento alla rendicontazione *ex post*, nella relazione si sottolinea come, a fronte di una ampia esaustività dei risultati finanziari conseguiti (grazie ad una organica rappresentazione del quadro delle variazioni, in incremento o in decremento, effettuate in corso di esercizio sui capitoli di bilancio interessati dalle riduzioni), viceversa non sempre sia facilmente evincibile l'impatto delle misure di natura organizzativa o legislativa sulle determinanti della spesa, da un lato, e sulle ricadute effettive in termini di servizio erogato, dall'altro. In questa prospettiva, nella relazione si ritiene auspicabile un diverso approccio, sotto il profilo della cultura amministrativa, volto a concentrare l'attenzione sui destinatari della spesa e sulla qualità dei servizi, nel più ampio quadro della valutazione delle politiche pubbliche.

Seguono infine le relazioni di ciascun Ministero di spesa in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al citato articolo 22-*bis*, redatte secondo un formato standardizzato volto a comprendere i seguenti temi:

- I. gli obiettivi di spesa con riferimento alla legge di bilancio 2018-2020 e il grado di raggiungimento dei risultati;
- II. la descrizione dettagliata dei risultati con riferimento alle schede di intervento;
- III. i prospetti economico-finanziari ai fini del riscontro contabile sulla gestione dei capitoli di bilancio oggetto di riduzione.

Doc. LVII n. 2 - Allegato VI al Documento di economia e finanza (DEF) 2019

Relazioni presentate dal ciascun Ministero sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa *ex* articolo 22-*bis*, comma 5, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196.

| | |
|---|----------|
| Ministero dell'economia e delle finanze | Pag. 249 |
| Ministero dello sviluppo economico | " 345 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | " 365 |
| Ministero della giustizia | " 375 |
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | " 427 |
| Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | " 471 |
| Ministero dell'interno | " 657 |
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | " 699 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | " 711 |
| Ministero della difesa | " 759 |
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | " 795 |
| Ministero dei beni e delle attività culturali..... | " 855 |
| Ministero della salute | " 985 |

Seconda Sezione - Nuove relazioni

La legge 22 marzo 2019, n. 29 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2019, n. 81), reca l'istituzione e la disciplina della "Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza" e del "referto epidemiologico".

La Rete nazionale, in particolare, è volta in primo luogo ad assicurare, ai fini del controllo sanitario della popolazione, il coordinamento e la standardizzazione dei dati alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, con l'obiettivo di mettere in atto misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate (articolo 1, lett. *a*) e *c*))

In questa ottica, oltre alla prevenzione primaria e secondaria, intesa come diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, la Rete nazionale mira alle seguenti finalità (articolo 1):

- promuovere lo studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento (lett. *d*));
- assicurare la sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo (lett. *e*));
- favorire lo studio della morbosità e della mortalità per malattie oncologiche e per malattie infettive tumore-correlate (lett. *g*)), nonché lo studio e il monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate (lett. *i*));
- garantire la semplificazione delle procedure di scambio di dati, la trasmissione degli stessi e la loro tutela (lett. *h*));
- assicurare la promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari (lett. *l*) e il monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale (lett. *m*)).

A tale proposito, l'articolo 2, comma 2, prevede altresì l'adozione di un regolamento teso a disciplinare i dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità di trattamento e i

soggetti ad esso abilitati (primo periodo). Al successivo comma 3 si dispone in ordine all'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete citata, essendo configurato quale adempimento obbligatorio (secondo periodo) e oggetto di verifica nell'ambito del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al successivo articolo 5. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute (comma 4). In questo quadro, è altresì prevista la possibilità per il Ministero della salute di stipulare accordi di collaborazione, *in primis*, con Università e Centri di ricerche pubblici a titolo gratuito, purché siano dotati di codice etico e di codice di condotta (articolo 1, comma 6); *in secundis*, con enti del Terzo settore, anch'essi dotati di codici etici e di condotta (articolo 2, comma 1).

L'articolo 4 dispone quindi l'istituzione del «referto epidemiologico» per il controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, intendendosi per esso il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni quali l'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.

L'articolo 6 prevede infine che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in argomento e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmetta una relazione alle Camere sulla relativa attuazione, disponendo che sia dato specifico conto dei seguenti temi concernenti:

- il grado di raggiungimento delle finalità relative alla Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1;
- l'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4;
- il livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|--|--|---|---|---|-----------------------------|
| <u>Doc. LXV, n. 1</u> | D.L. 21/2012 art. 3-bis co. 1 | Attività svolta sulla base dei poteri speciali conferiti sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni <i>(periodo 1° luglio 2016 - 31 dicembre 2018)</i> | 01/04/2019 04/04/2019 n. 107 | 1 ^a 4 ^a 5 ^a 6 ^a 8 ^a 10 ^a | Annuale 30 giugno |
| <u>Doc. LXXV, n. 3</u> | D. Lgs. 66/1999 art. 1 co. 2 | Rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV <i>(anno 2018)</i> | 10/04/2019 16/04/2019 n. 108 ³ | 8 ^a | Annuale 31 marzo |

³ Inviato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <u>Doc. CXXXIX, n. 1</u> | L. 484/1998 art. 4 co. 1, lett. c) | Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari <i>(anno 2018)</i> | 02/04/2019 03/04/2019 n. 106 | 3 ^a 4 ^a | Annuale 31 marzo |
| <u>Doc. CXXXI, n. 1</u> | L. 496/1995 art. 9 co. 2, lett. c ⁴ | Relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia <i>(anno 2018)</i> | 02/04/2019 16/04/2019 n. 108 | 3 ^a 4 ^a | Annuale 31 marzo |

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|---|------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| <u>Doc. LVII, n. 2 - Allegato/III al DEF 2019</u> | L. 196/2009 art. 10 co. 9 | Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra | 10/04/2019 16/04/2019 n. 108 ⁵ | 5 ^a - per il parere tutte e Comm. parl. quest. reg. | Annuale 10 aprile |

⁴ L'articolo 9 è stato interamente sostituito dall'articolo 6 della legge 4 aprile 1997, n. 93.

⁵ Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| <u>Doc. CXI, n. 2</u> | D.L. 83/2014 art. 7 co. 1 ⁶ | Interventi realizzati e stato di avanzamento degli interventi avviati e non ancora conclusi, nell'ambito del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" <i>(anno 2018)</i> | 10/04/2019 16/04/2019 n. 108 | 7 ^a | Annuale 31 marzo |

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICI TA E TERMINI |
|---|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------------|
| <u>Doc. LVII, n. 2 - Allegato/I al DEF 2019</u> | L. 196/2009 art. 3 co. 1 | Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica <i>(2018 e primo trimestre 2019)</i> | 10/04/2019 16/04/2019 n. 108 ⁷ | 5 ^a - per il parere tutte e Comm. parl. quest. reg. | Annuale 10 aprile |

⁶ Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi nell'ambito del piano strategico "Grandi progetti beni culturali", da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con cui si individuano beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario ed urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

⁷ Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|--|--|--|---|---|-----------------------------|
| Doc. LVII, n. 2 - Allegato/V al DEF 2019 | L. 244/2007 art. 2 co. 576 ⁸ | Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip | 10/04/2019 16/04/2019 n. 108 ⁹ | 5 ^a - per il parere tutte e Comm. parl. quest. reg. | Annuale 10 aprile |

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Doc. CCXXII, n. 1 | L. 244/2007 art. 1 co. 300 ¹⁰ | Relazione sullo stato del trasporto pubblico locale, predisposta dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale <i>(anno 2017)</i> | 10/04/2019 16/04/2019 n. 108 | 8 ^a | Annuale |

⁸ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze in allegato al Documento di economia e finanza (DEF).

⁹ Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁰ L'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 12-bis ha disposto che nel Rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti.

MINISTERO DELL'INTERNO

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Atto n. 231 | L. 278/2005 art. 1 co. 3 ¹¹ | Relazione della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi sull'Impiego delle risorse per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi plurinominati, con allegati il Documento di programmazione economica per l'esercizio finanziario 2019 e la Relazione programmatica 2019 <i>(anno 2018)</i> | 28/03/2019 16/04/2019 n. 108 | 1 ^a | Annuale |

¹¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e trasmessa dal Governo.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <u>Doc. CLXII, n. 2</u> | D. Lgs. 1/1999 art. 4 co. 1 ¹² | Relazione sulle attività svolte da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa <i>(anno 2017)</i> | 17/04/2019 29/04/2019 n. 111 | 5 ^a 10 ^a | Annuale |

MINISTRO PER IL SUD

| DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|--|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| <u>Doc. LVII, n. 2 - Allegato/II al DEF 2019</u> | L. 196/2009 art. 10 co. 7 ¹³ | Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate ¹⁴ | 10/04/2019 16/04/2019 n. 108 | 5 ^a - per il parere tutte e Quest.reg | Annuale 10 aprile |

¹² La relazione era originariamente disciplinata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. L'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha novellato l'articolo 4, disponendo che la società presenti la "relazione sulle attività svolte" al Ministero dello sviluppo economico e ne riferisca direttamente alle Camere.

¹³ L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha previsto che la relazione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Contestualmente, il comma 703 dell'articolo unico della legge n. 190 del 2014, alla lettera c), ha stabilito che nella relazione siano illustrate le informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti in merito ai piani operativi che il Ministro (o Sottosegretario di Stato) delegato alla coesione territoriale, denominato autorità politica per la coesione, deve individuare per ciascuna area tematica nazionale, ai sensi della lettera b) del comma 703, entro il 31 marzo 2015.

¹⁴ Relazione predisposta a cura del Dipartimento per le politiche di coesione ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, integrato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 88 del 2011, e presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per il Sud con delega alle politiche per la coesione territoriale.

TUTTI I MINISTERI DI SPESA

| DOC. o ATTO | FONTE | | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICI TA E TERMINI |
|---|--|--|---|--|---|--|
| Doc. LVII, n. 2 - Allegato/VI al DEF 2019 | L. 196/2009 art. 22-bis co. 5 ¹⁵ | | Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020 | 10/04/2019 16/04/2019 n. 108 ¹⁶ | 5 ^a - per il parere tutte e Comm. parl. quest. reg. | Annuale Da allegare al documento di economia e finanza |

¹⁵ La relazione in argomento costituisce il primo adempimento dell'obbligo di relazione disposto dall'articolo 22-bis, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) in capo a ciascun Dicastero di spesa. L'articolo 22-bis - inserito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 90 del 2016 - definisce una procedura volta ad introdurre nel ciclo del bilancio una fase propriamente dedicata all'attività di *spending review*, con l'obiettivo di rendere più strutturato e sistematico il processo di revisione della spesa nell'ambito delle fasi di formazione ed esame della legge di bilancio.

In base alla procedura di cui al citato articolo 22-bis si prevede che il Governo, nell'ambito dell'importo di risparmio strutturale definito con il DEF, stabilisca con DPCM, entro il 31 maggio di ogni anno (su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze), il relativo riparto e gli obiettivi di spesa per ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire (comma 1). I Ministri propongono quindi gli interventi di risparmio da adottare in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio (comma 2), i quali sono poi oggetto di specifici accordi interministeriali - entro il 1° marzo di ogni anno - ai fini dello svolgimento della procedura di monitoraggio, in esito alla quale ciascuna Amministrazione è tenuta a presentare - entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - una relazione sul grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi (comma 5). Tali relazioni sono quindi allegate al DEF.

¹⁶ Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

| SOGGETTO | DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|---|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------------|
| <p>Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento o alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale</p> | <p>Doc. CCXXXV, n. 2</p> | <p>D.L. 113/2016 art. 22 co. 6</p> | <p>Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 n. 2003/2077 (causa C - 196/13) <i>(Dati aggiornati al mese di dicembre 2018)</i></p> | <p>20/03/2019 02/04/2019 n. 105</p> | <p>13^a</p> | <p>Semestrale</p> |

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO -
 GARANTE DEL CONTRIBUENTE¹⁷**

| SOGGETTO | DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|----------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Regione Marche | Atto n. 226 | L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis | Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018) | 20/03/2019 03/04/2019 n. 106 | 6 ^a | Annuale |
| Regione Lombardia | Atto n. 227 | L. 212/2000 art. 13 co. 13-bis | Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale. Relazione sull'attività svolta dal Garante del contribuente (anno 2018) | 26/03/2019 03/04/2019 n. 106 | 6 ^a | Annuale |

¹⁷ Tutte le regioni e le due province autonome hanno provveduto ad istituire tale figura con il compito di verificare, attraverso l'accesso agli uffici e l'esame della documentazione, le irregolarità e le disfunzioni dell'attività fiscale segnalate dai contribuenti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate ed opera in piena autonomia. Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 "Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione". Il comma 13-bis stabilisce che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale con relazione annuale.

GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

| SOGGETTO | DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale | Doc. CXV, n. 1 | D.L. 146/2013 art. 7 co. 5, lett. g) | Relazione sull'attività svolta (aggiornata al mese di marzo 2019) ¹⁸ | 26/03/2019 03/04/2019 n. 106 | 2 ^a | Annuale |

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - DIFENSORE CIVICO

| SOGGETTO | DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Regione Piemonte | Doc. CXXVIII, n. 10 | L. 127/1997 art. 16 co. 2 | Attività svolta dal difensore civico (anno 2018) | 26/03/2019 03/04/2019 n. 106 | 1 ^a | Annuale 31 marzo |
| Regione Lazio | Doc. CXXVIII, n. 8 | L. 127/1997 art. 16 co. 2 | Attività svolta dal difensore civico (anno 2018) | 29/03/2019 03/04/2019 n. 106 | 1 ^a | Annuale 31 marzo |

¹⁸ Si tratta della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Data di entrata in vigore del decreto è il 24 dicembre 2013, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013., convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n.10: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. La disposizione prevede che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale trasmetta una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia. Il Garante nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge, è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.)

| SOGGETTO | DOC. o ATTO | FONTE | OGGETTO | TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA | COMMISSIONE | PERIODICITÀ E TERMINI |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Regione Basilicata | <u>Doc. CXXVIII, n. 9</u> | L. 127/1997 art. 16 co. 2 | Attività svolta dal difensore civico <i>(anno 2018)</i> | 26/03/2019 03/04/2019 n. 106 | 1 ^a | Annuale 31 marzo |
| Regione Lombardia | <u>Doc. CXXVIII, n. 11</u> | L. 127/1997 art. 16 co. 2 | Attività svolta dal difensore civico <i>(anno 2018)</i> | 29/03/2019 16/04/2019 n. 108 | 1 ^a | Annuale 31 marzo |

Seconda Sezione - Nuove relazioni

A) Relazioni governative

| ORGANO | FONTE | OGGETTO | PERIODICITÀ E TERMINI |
|------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Ministro della salute | L. 29/2019 art. 6, co. 1 | Relazione sull'attuazione della legge istitutiva della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle relative finalità, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico e della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali ¹⁹ | Annuale 30 settembre <i>(salvo la prima relazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge)</i> |

¹⁹ La legge 22 marzo 2019, n. 29 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2019, n. 81), reca l'istituzione e la disciplina della "Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza" e del "referto epidemiologico".

La Rete nazionale, in particolare, è volta in primo luogo ad assicurare, ai fini del controllo sanitario della popolazione, il coordinamento e la standardizzazione dei dati alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, con l'obiettivo di mettere in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate (articolo 1).

L'articolo 4 prevede l'istituzione del «referto epidemiologico» per il controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, intendendosi per esso il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni quali l'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.

L'articolo 6 prevede quindi che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in argomento e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmetta una relazione alle Camere sulla relativa attuazione, disponendo che sia dato specifico conto dei seguenti temi concernenti:

- il grado di raggiungimento delle finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1;
- l'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4;
- il livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali.

B) Relazioni non governative

Nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI

OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI

CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE

TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it

Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.